

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4  
N. 16/AV4 DEL 17/01/2017**

**Oggetto: Dr. N. A. Dirigente Medico di Medicina Interna cessato dal servizio –  
Richiesta monetizzazione ferie non godute. Accoglimento limitato ai giorni congedo  
maturati periodi malattia.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di accogliere la richiesta di pagamento sostitutivo, limitatamente a 12 giorni di congedo ordinario non goduto e ad 1 giorno di festività soppresse presentata dal Dr. N. A., Dirigente Medico di Medicina Interna a tempo indeterminato, collocato a riposo, trattandosi di congedo maturato nel periodo di assenza dal servizio per malattia compreso dal 17/11/2015 al 31/03/2016;
2. Di liquidare pertanto al Dr. N. A. una somma pari a € 3.209,80;
3. Di dare atto che la monetizzazione dei 114 giorni di congedo ordinario e 2 giorni di festività soppresse maturati dall'ex Dirigente in periodi precedenti o successivi a quello della malattia, non può essere effettuata, in assenza di qualsiasi documentazione da parte dell'interessato di avvenuta richiesta e del relativo diniego per esigenze di servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 32937 del 06/08/2012;
4. Di dare atto che la spesa totale pari a € 4.288,61 (di cui € 3.209,80 per la somma liquidata, € 805,98 per gli oneri e € 272,83 per IRAP) viene registrata nella contabilità generale ai conti di riferimento nn. 0512.0101101 (competenze personale Ruolo Sanitario), 0512.0101201 (oneri sociali Ruolo Sanitario) e 0512.010301 (Irap personale Ruolo Sanitario) esercizio anno 2016;
5. Di dare atto che ai fini dell'applicazione della normativa sulla privacy gli elementi identificativi del dipendente sono contenuti nell'allegato cartaceo che forma parte integrante del presente provvedimento;

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..

**Il Direttore Area Vasta n. 4**  
**Dr. Licio Livini**

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE)**

Normativa di riferimento:

- Direttiva ASUR 40/2009
- Nota D.A. Prot. 28940 del 19/11/009
- Nota D.G. ASUR 9985 del 03/05/2011
- D. L. n. 95/2012
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 32937 del 06/08/2012

Con determina n. 69/AV4 del 3/02/2014 è stato risolto dal 13/09/2016 il rapporto di lavoro con il dipendente Dr. N. A. Dirigente Medico di Medicina Interna per collocamento a riposo.

Con nota Prot. n. 45848 del. 28/09/2016 il Dr. N.A. ha chiesto la monetizzazione dei giorni di ferie non godute pari a giorni 127 (centoventisette) e delle ore di recupero affermando testualmente:

“ ....omissis...

- *non ho mai manifestato la volontà di rinunciare a godere delle mie ferie considerato, tra l'altro, che esso è un diritto irrinunciabile tutelato dalla Costituzione Italiana;*
- *mi è stato impedito sistematicamente di godere delle ferie per esigenze di servizio dal 1981 fino all'ultima richiesta di ferie negata del 27 marzo 2015,*
- *dopo il 27 marzo ho potuto solo di 137 giorni di ferie, con l'inevitabile risultato di non aver potuto usufruire di ulteriori n. 127 giorni di ferie alla data del pensionamento del 13 settembre 2016;*
- *le mie ferie non godute, come sopra specificato, sono il risultato di richieste tutte negate dal 1981 al 27 marzo 2015, quindi sono antecedenti alle norme del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, norme che non hanno efficacia retroattiva (Sentenza T.A.R. Campania – Napoli 2 settembre 2013 n. 4142) e comunque, benché non mi riguarda, queste norme sono incostituzionali e ritenute inapplicabili anche da una recente Sentenza della Corte di Giustizia Europea.*

*Per quanto suesposto chiedo alle SS.VV. illustrissime la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per giorni 127 (centoventisette)...omissis...”*

Si dà atto che al momento della cessazione del rapporto di lavoro il Dr. N. A. presentava un residuo ferie pari a 124 giorni di congedo ordinario (di cui 102 riferiti agli anni precedenti) e 3 giorni di festività soppresse.

Si evidenzia che, come risulta dai cartellini marcatempo il Dr. N. A. è stato continuativamente assente dal servizio per malattia dal 17/11/2015 al 31/03/2016 e quindi, per tale periodo è stato impossibilitato a fruire del congedo ordinario.

Si dà atto che l' Ufficio Legale, interpellato in merito ad analoga fattispecie ha espresso il seguente parere: “.....omissis..... Poiché, alla luce delle pronunce giurisprudenziali di cui sopra e della normativa vigente, il nostro ordinamento tutela il diritto alle ferie in tutti i casi in cui la mancata prestazione lavorativa non sia imputabile alla volontà dell'interessato, bensì dipenda dalla legge o da uno stato di necessità, va ritenuta la maturazione del diritto alle ferie anche per i periodi di assenza per malattia.

La mancata fruizione del diritto alle ferie annuali, ex art. 36, 3° comma, Cost., fa sorgere in capo ai lavoratori il diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, avente natura retributiva, oltre al risarcimento del danno per la lesione di un bene giuridico costituzionalmente garantito, e l'assenza, nel contratto collettivo di

riferimento, di una clausola che disciplini formalmente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, non esclude il configurarsi del diritto all'indennità medesima (Cass. 9/11/2002).

Stante la normativa vigente, stante il prevalente orientamento giurisprudenziale, stante la documentazione relativa al lavoratore di cui al presente parere attestante uno stato di salute compromesso e quindi non compatibile con il godimento del periodo di ferie inteso come periodo di "tempo libero", si ritiene dover dare parere positivo alla richiesta di pagamento delle indennità per ferie non godute proposta da un'altra lavoratrice di questo Ente in quanto *"non è seriamente contestabile che il lavoratore che non abbia fruito, per fatto a lui non imputabile, delle ferie accumulate al momento della cessazione del rapporto di lavoro, spetti il diritto all'indennità di ferie".....omissis.*

Si dà atto che con la recente sentenza n. 2663 del 07/05/2010 il Consiglio di Stato Sezione VI richiamando precedenti sentenze di analogo tenore (C. di Stato sez. VI° n 6227/05, n. 2520/01, n. 2568/05,, n. 1765/08 e 3637/08, nonché C. di Stato sez. IV° n. 2964/05) ha ribadito che il diritto al congedo ordinario, maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruito, aderendo puntualmente all'orientamento giurisprudenziale secondo cui viene ammessa la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminato con la dispensa dal servizio per inabilità (ex plurimis C. di Stato sez. VI° n. 1084/09).

Si recepisce, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale in materia di congedo ordinario richiamato nelle argomentazioni dell'Avv. Capriotti nel parere sopra riportato nonché quello del Consiglio di Stato, dando atto che il Dr. N.A. non ha potuto fruire del congedo ordinario maturato dal 17/11/2015 al 31/03/2016 per motivi oggettivi dovuti a un lungo episodio morboso.

Si ritiene, pertanto, che al Dr. N. A. possano essere monetizzati esclusivamente i giorni di congedo ordinario maturati nel periodo di malattia sopra richiamato pari a 12 giorni di congedo ordinario e ad 1 giorno di festività soppresse.

Si dà atto, inoltre, che la monetizzazione del congedo ordinario non fruito dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro è stata abrogata (salvo i casi di decesso, dispensa dal servizio, malattia ecc.) dall'art.5 c. 8 del D.L. n. 95 del 2012.

La suddetta norma, non ha ovviamente efficacia retroattiva, ma la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 32937 del 06/08/2012, nel precisare che il divieto di monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, ha ribadito che, per la monetizzazione, debbono essere rispettate le ipotesi normativamente e contrattualmente previste, insistendo sulle condizioni temporali stabilite per la fruizione delle ferie e l'eventuale differimento nonché sulle esigenze di servizio atte a giustificarne il rinvio *".....omissis In particolare, poiché, come noto, le ferie sono finalizzate al reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore, la normativa fissa delle condizioni temporali per la loro fruizione, stabilendo che esse possono essere rinviate – per il tempo previsto – solo in presenza delle circostanze specificamente indicate (art. 10 del d. lgs. n. 66 del 2003, art. 18 del CCNL comparto regioni ed enti locali del 6/7/1995). Pertanto, le situazioni devono essere esaminate e valutate considerando anche la motivazione che ha portato all'accumulo, rammentandosi che le esigenze di servizio che, in base al CCNL, possono giustificare il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa e che, sempre in base al CCNL, la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio....omissis"*.

Nel caso di specie il Dr. N. A. non ha prodotto alcuna documentazione scritta, attestante l'avvenuto diniego del congedo ordinario per esigenze di servizio, nell'arco temporale compreso dal 1981 al 2015,

e quindi non sussistono atti formali di data certa, idonei a giustificare il rinvio della fruizione del congedo ordinario del Dr. N.A. per esigenze di servizio.

Si dà atto, pertanto, che la monetizzazione dei 114 giorni di congedo ordinario e 2 giorni di festività soppresse maturati dall'ex Dirigente in periodi precedenti o successivi a quello della malattia, non può essere effettuata, in assenza di qualsiasi documentazione da parte dell'interessato di avvenuta richiesta e del relativo diniego per esigenze di servizio.

Stante quanto sopra si predisporre per il Direttore di Area Vasta, il seguente schema di determina:

1. Di accogliere la richiesta di pagamento sostitutivo, limitatamente a 12 giorni di congedo ordinario non goduto e ad 1 giorno di festività soppresse presentata dal Dr. N. A., Dirigente Medico di Medicina Interna a tempo indeterminato, collocato a riposo, trattandosi di congedo maturato nel periodo di assenza dal servizio per malattia compreso dal 17/11/2015 al 31/03/2016;
2. Di liquidare pertanto al Dr. N. A. una somma pari a € 3.209,80;
3. Di dare atto che la monetizzazione dei 114 giorni di congedo ordinario e 2 giorni di festività soppresse maturati dall'ex Dirigente in periodi precedenti o successivi a quello della malattia, non può essere effettuata, in assenza di qualsiasi documentazione da parte dell'interessato di avvenuta richiesta e del relativo diniego per esigenze di servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 32937 del 06/08/2012;
4. Di dare atto che la spesa totale pari a € 4.288,61 (di cui € 3.209,80 per la somma liquidata, € 805,98 per gli oneri e € 272,83 per IRAP) viene registrata nella contabilità generale ai conti di riferimento nn. 0512.0101101 (competenze personale Ruolo Sanitario), 0512.0101201 (oneri sociali Ruolo Sanitario) e 0512.010301 (Irap personale Ruolo Sanitario) esercizio anno 2016;
5. Di dare atto che ai fini dell'applicazione della normativa sulla privacy gli elementi identificativi del dipendente sono contenuti nell'allegato cartaceo che forma parte integrante del presente provvedimento;
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..

## **Il Responsabile del Procedimento**

*Dott.ssa Annamaria Quinzi*

## **Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane**

*Dott. Michele Gagliani*

Per il parere infrascritto:

### **U.O.C. BILANCIO e U.O. CONTROLLO di GESTIONE**

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto rientra nella disponibilità economica del budget provvisorio per l'anno 2016.

### **Il Direttore U.O.C. Bilancio**

*Dott. Luigi Stortini*

### **Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione**

*Dott. Daniele Rocchi*

## **- ALLEGATI -**

1 Allegato in forma cartacea.



REGIONE MARCHE

Numero 16/AV4

Data 17/01/2017

**DETERMINA N. 16/AV4 DEL 17/01/2017**

**Dr. N. A. Dirigente Medico di Medicina Interna cessato dal servizio – Richiesta monetizzazione ferie non godute. Accoglimento limitato ai giorni congedo maturati periodi malattia.**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 17/01/2017 al 31/01/2017

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 17/01/2017
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

17/01/2017

Stefania Pazzi

Collegio Sindacale: inviata con nota del \_\_\_\_\_

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_